



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 21/08/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 7 agosto 2014, n. 501

CIG in deroga 2013/F112. Annullamento parziale d'ufficio - Atto dirigenziale n. 918 del 28.11.2013, n. 41 del 28.01.2014 e n. 245 del 23.4.2014

L'anno 2014 addì 7 del mese di agosto in Bari, presso il Servizio Politiche per il Lavoro

Il Dirigente dell'Ufficio

sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore dott.ssa Paola Riglietti, verificata dalla Responsabile PO, Sig.ra Maria Luisa Monfreda:

Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, avente ad oggetto "Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio", con la quale si è inteso dare attuazione all'art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001" e della conseguente delega di funzioni nei confronti del Dirigente dell'Ufficio;

Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33

Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;

Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Visto il verbale di accordo dell'01/02/2013 e successive modificazioni ed in particolare l'Intesa del 12

aprile 2013;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot.40/0020420) avente ad oggetto "Ammortizzatori sociali in deroga - chiusura anno 2013";

Visto il verbale di accordo del 09 giugno 2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;

Preso atto che gli atti dirigenziali n. 918 del 28.11.2013, n. 41 del 28.01.2014 e n. 245 del 23.4.2014 sono da considerarsi parzialmente illegittimi in quanto veniva concessa ad alcune aziende, indicate nell'allegato A del presente atto, la possibilità di presentare istanza di riesame avverso l'atto dirigenziale di non ammissibilità, sebbene le istanze dovessero considerarsi inammissibili in quanto prive di sottoscrizione del richiedente;

Preso atto che la sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell'atto per cui la mancata apposizione della firma in calce al documento finisce con l'inficiare la validità e l'efficacia della manifestazione di volontà contenuta nell'atto stesso;

Preso atto che la sottoscrizione della domanda con cui viene richiesta all'Amministrazione la concessione o l'ammissione all'esercizio di diritti e prerogative (nella specie, domanda di ammissione all'integrazione salariale) costituisce elemento essenziale dell'atto, con la conseguenza che la sua mancanza determina la non riconducibilità della manifestazione di volontà ad un soggetto determinato e l'inefficienza ad esplicare gli effetti negoziali cui la domanda stessa è preordinata;

Preso atto che sussiste, ai sensi dell'art.21 nonies della L.241/90, un interesse pubblico all'annullamento parziale dell'atto; interesse, peraltro, confermato dalla necessità di rispettare il principio di uguaglianza e parità di trattamento rispetto ad altri soggetti che hanno richiesto l'ammissione al trattamento e che sono risultati esclusi per la medesima motivazione;

Preso atto che, non essendo intervenuto alcun atto autorizzativo e che non risultano accolte istanze di riesame, non si è generato alcun affidamento del destinatario rispetto alla positiva valutazione dell'istanza presentata;

Rilevato, di conseguenza, che non sussistono i presupposti per l'autorizzazione del trattamento di cassa integrazione in deroga per i motivi puntualmente indicati all'allegato A del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLGS 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla

Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. Di prendere atto che, per mero errore materiale, è stata concessa ad alcune aziende, di cui all'allegato A, la possibilità di presentare istanza di riesame a seguito di determina di non ammissibilità, le cui istanze dovevano considerarsi inammissibili in quanto prive di sottoscrizione;
2. Di annullare, limitatamente alle imprese di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i provvedimenti n. 918 del 28.11.2013, n. 41 del 28.01.2014 e n. 245 del 23.4.2014.
3. le imprese di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito di riesame, non sono ammesse a fruire del trattamento di CIG in deroga per le motivazioni indicate nel predetto allegato;
4. l'Inps, cui il presente provvedimento viene trasmesso per gli adempimenti relativi, non è autorizzata ad erogare il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese come sopra individuate;
5. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo
- sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° 8 facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

Il Dirigente Ufficio Politiche attive e tutela
della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro
Dott. Giuseppe Lella
